



## **CIRCOLARE** **D.L. 28.10.2020 n. 137 “Decreto Ristori”**

Il 28/10 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2020, il D.L. 28.10.2020 n. 137 “DECRETO RISTORI”, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori ed alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, **in vigore dal 29.10.2020**.

Il decreto ristori vale circa **6,8 miliardi** di cui 2 riservati al fondo perduto per le attività chiuse o danneggiate dal mini lockdown e 2,6 miliardi per la cassa integrazione riservata ai dipendenti e lavoratori di queste stesse attività.

### **Art. 1 Contributo a fondo perduto**

Per i contributi a fondo perduto sono state individuate quattro fasce di ristoro le quote saranno “differenziate per settore economico” individuato in base ai codici Ateco di seguito riportati:

*All.1 decreto, Tabella Coefficienti di Ristoro per chi riceverà gli aiuti:*

<b>CODICE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>%</b>
493210	Trasporto con taxi	100
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	100
561011	Ristorazione con somministrazione	200
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200
561030	Gelaterie e pasticcerie	150
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150
561042	Ristorazione ambulante	200
561050	Ristorazione su treni e navi	200
562100	Catering per eventi, banqueting	200
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200
591400	Attività di proiezione cinematografica	200
749094	Agenzia ed agenti o procuratori per lo spettacolo	200
823000	Organizzazione di convegni e fiere	200
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200
931110	Gestione di stadi	200
931120	Gestione di piscine	200
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca	200
931200	Attività di club sportivi	200
931300	Gestione di palestre	200
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200
931999	Altre attività sportive nca	200

<b>932100</b>	Parchi di divertimento e parchi tematici	<b>200</b>
<b>932910</b>	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	<b>400</b>
<b>932930</b>	Sale giochi e biliardi	<b>200</b>
<b>932990</b>	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	<b>200</b>
<b>960410</b>	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	<b>200</b>
<b>960420</b>	Stabilimenti termali	<b>200</b>
<b>960905</b>	Organizzazione di feste e cerimonie	<b>200</b>
<b>551000</b>	Alberghi	<b>150</b>
<b>552010</b>	Villaggi turistici	<b>150</b>
<b>552020</b>	Ostelli della gioventù	<b>150</b>
<b>552030</b>	Rifugi di montagna	<b>150</b>
<b>552040</b>	Colonie marine e montane	<b>150</b>
<b>552051</b>	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	<b>150</b>
<b>552052</b>	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	<b>150</b>
<b>553000</b>	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	<b>150</b>
<b>559020</b>	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	<b>150</b>
<b>493901</b>	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	<b>200</b>
<b>773994</b>	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	<b>200</b>
<b>799011</b>	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	<b>200</b>
<b>799019</b>	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	<b>200</b>
<b>799020</b>	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	<b>200</b>
<b>900101</b>	Attività nel campo della recitazione	<b>200</b>
<b>900109</b>	Altre rappresentazioni artistiche	<b>200</b>
<b>900201</b>	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	<b>200</b>
<b>900209</b>	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	<b>200</b>
<b>900309</b>	Altre creazioni artistiche e letterarie	<b>200</b>
<b>920009</b>	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le	<b>200</b>
<b>949920</b>	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	<b>200</b>
<b>949990</b>	Attività di altre organizzazioni associative nca	<b>200</b>

**Rispetto alla precedente versione, il contributo sarà erogato anche alle attività oltre i 5.000.000 di volume affari o di corrispettivi.**

- E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 indicati sopra, non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25.10.2020.
- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (cioè la stessa condizione prevista per il precedente contributo a fondo perduto).
- Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente punto ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 01.01.2019.
- Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
- Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web ed il modello approvati con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.06.2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
- L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:
  - a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, come quota del contributo già erogato (in pratica: per i soggetti che hanno già richiesto il precedente contributo a fondo perduto e che hanno il codice attività ricompreso tra quelli previsti dall'Allegato 1, l'importo del contributo a fondo perduto sarà determinato prendendo come base il contributo a fondo perduto già richiesto sulla base dell'art. 25 del D.L. 34/2020, maggiorato delle percentuali previste nell'allegato 1.  
Ad esempio un bar, una gelateria o una pasticceria che aveva richiesto il precedente contributo a fondo perduto pari ad euro 3.000 riceverà un nuovo contributo a fondo perduto pari ad euro 4.500. Non sarà necessario presentare ulteriori istanze, in quanto il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente da parte dell'Agenzia delle Entrate;
  - b) per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, cc. 4, 5 e 6 D.L. 34/2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.
- In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.
- Per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, per importi minimi di 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'ammontare è determinato applicando le percentuali riportate nell'All. 1 a detti minimali, anche per i soggetti che hanno attivato la P.Iva a partire dal 01.01.2019.

## **ALTRE MISURE DI SOSTEGNO**

### **Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche**

- Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
- Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

### **Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella "prima casa"**

- In tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 31.12.2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore.
- È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25.10.2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto.

### **Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali**

- Il Fondo rotativo di cui all'art. 91 D.L. 104/2020 è volto al supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

### **Misure di sostegno alle imprese di filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

- Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
- Con apposito decreto sono definiti la platea dei beneficiari ed i criteri per usufruire dei benefici con attuazione della misura da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### **Credito d'imposta (bonus) canoni di locazione immobili ad uso non abitativo**

- Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'All. 1, (codici ATECO) indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il bonus per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda (art. 28 D.L. 34/2020) viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.
- Pertanto, per le imprese dei settori specificamente individuati, il bonus viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5.000.000,00 di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%.
- Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.

### **Cancellazione 2ª rata Imu**

- Non è dovuta la 2ª rata Imu concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'All. 1, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

### **Nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga**

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 (artt. da 19 a 22 quinquies D.L. 18/2020), per una durata massima di 6 settimane, secondo le nuove modalità previste.

Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021. Con riferimento a tale periodo, le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15.11.2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 nuove settimane.

Le 6 nuove settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane (art. 1, c. 2 D.L. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24.10.2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle 6 nuove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del 1° semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 01.01.2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24.10.2020.

Ai fini dell'accesso alle 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi idati.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Il termine è fissato entro il 30.11.2020.

### **Sospensione dei licenziamenti**

Fino al 31.01.2021 resta precluso l'avvio delle procedure per la dichiarazione di mobilità, licenziamenti collettivi e individuali e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla stessa data resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure di conciliazione in corso.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuta la Naspi.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

### **Esonero contributivo**

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (art. 3 D.L. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.01.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su basemensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 3 D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### **Sospensione contributiva settori limitati da nuove misure restrittive**

Per i datori di lavoro privati che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24.10.2020, **che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1** i cui dati identificativi saranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a Inps e a Inail, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi ai sensi della presente disposizione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1ª rata entro il 16.03.2021.

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

### **Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi**

Per il mese di novembre 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. 34/2020, dal D.L.104/2020 e dal D.L. 137/2020.

Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo (art. 53 Tuir), i redditi da lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 Tuir), nonché le pensioni di ogni genere e gli

assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 30.11.2020 tramite la relativa piattaforma informatica alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'art. 96 D.L.18/2020, all'art. 98 D.L. 34/2020 e di cui all'art. 12 D.L. 104/2020, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'art. 12, c. 3, ultimo periodo D.L. 104/2020, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31.05.2020 e non rinnovati.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Ammoscato & Associati*